



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
17^a Seduta
Martedì 16 febbraio 2016

Deliberazione n. 98 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 14, astenuti 5 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 18 febbraio 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 98 del 16 febbraio 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE
DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016.

Reggio Calabria, 17 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

Il ciclo di gestione dei rifiuti in Calabria è stato da sempre caratterizzato dall'eccessivo ricorso all'utilizzo di siti di smaltimento (discariche).

Il Piano Regionale dei rifiuti attualmente vigente, approvato con O.P.C.M. n. 6294 del 30/10/2007, riporta un elenco di ben 636 siti adibiti, nel corso del tempo, a discariche da sottoporre a caratterizzazione ai fini della valutazione dell'eventuale stato di contaminazione.

Il nuovo piano regionale dei rifiuti, per come preannunciato dalle nuove Linee guida approvate con DGR n. 407/2015, si propone l'obiettivo fondamentale di riguardare un rinnovamento radicale delle modalità operative e delle prassi fin qui adottate nella gestione dei RU, mediante una serie di misure finalizzate a:

- l'implementazione di sistemi di raccolta differenziata efficaci ed efficienti, che consentano il raggiungimento degli obiettivi di recupero sanciti dalla normativa vigente (50% al 2020);
- una dotazione impiantistica sostenibile di supporto alla RD, che sia adeguata alle reali necessità di trattamento.

Il nuovo scenario operativo regionale, in linea con il nuovo quadro di riferimento normativo comunitario e nazionale, basa i suoi presupposti su alcuni obiettivi essenziali tra i quali si evidenziano:

1. decisivo impulso ad una effettiva crescita della raccolta differenziata;
2. rispetto degli obiettivi fissati dalla presente pianificazione per la riduzione del conferimento dei RU in discarica;
3. concreta attuazione del programma di prevenzione della produzione dei rifiuti in ambito regionale;
4. salvaguardia, valorizzazione e adeguamento normativa del patrimonio impiantistico attuale nell'ottica della valorizzazione degli investimenti già effettuati;
5. potenziamento del sistema impiantistico regionale basato sulla logica del massimo recupero/riciclo di MPS;
6. rispetto degli obiettivi di recupero/riciclo fissati dalla direttiva rifiuti al 50% entro il 2020;
7. definizione di criteri tariffari innovativi che premiano comportamenti virtuosi.

In tale quadro, il ricorso alla discarica sarà di tipo residuale: si stima che l'attuale percentuale di smaltimento di circa il 60-70% del tal quale in ingresso agli impianti si ridurrà a valori intorno al 10-20%. Si comprende, allora, come l'obiettivo tendenziale "zero discariche" possa essere ragionevolmente raggiunto.

Ne segue che si ridurrà notevolmente la necessità di volumetrie disponibili, che peraltro potrà essere completamente soddisfatta dall'utilizzo di siti pubblici.

Ai fini della tutela ambientale, appare pertanto opportuno, in considerazione della situazione particolare del territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di smaltimento, adottare opportune misure di salvaguardia



nelle more del perfezionamento del procedimento di approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, allo scopo di scongiurare che all'esito di tale perfezionamento si riveli vanificata la possibilità di attuare l'opzione predetta.

Le suindicate misure di salvaguardia sono individuate, nell'articolo 1 del disegno di legge, nella sospensione, per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge:

- a) del rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato 8 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ancorché non in contrasto con il piano attualmente vigente;
- b) i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di rifiuti sul o nel suolo, pendenti presso gli uffici della Giunta regionale.

Il comma 2 dell'articolo in questione prevede, inoltre, che le predette misure di salvaguardia non si applicano:

- a) alle autorizzazioni già concesse;
- b) ai siti pubblici di smaltimento di rifiuti solidi urbani rispondenti al principio dell'autosufficienza.

Giova evidenziare che le misure di salvaguardia in questione, oltre ad essere congruamente giustificate dalle sopra illustrate ragioni e caratterizzate da una limitata durata temporale, sono in sintonia con il quadro normativo statale in quanto consistono in forme di tutela giuridiche dell'ambiente più restrittive, per come consentito dall'articolo 3 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, introducendo disposizioni a carattere meramente ordinamentale e procedimentale, non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 2 del disegno di legge.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Oneri finanziari

Il disegno di legge regionale si prefigge lo scopo di introdurre misure di salvaguardia nelle more del perfezionamento del procedimento di approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, allo scopo di scongiurare che all'esito di tale perfezionamento si riveli vanificata la possibilità di attuare l'opzione «zero discariche», già espressa nelle linee guida prodromiche al piano, approvate con DGR n. 407/2015, conformemente agli indirizzi caratterizzanti il programma di governo.

Le suindicate misure di salvaguardia sono individuate nella sospensione, per la durata di un anno:



Consiglio Regionale della Calabria

- a) del rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ancorché non in contrasto con il piano attualmente vigente;
- b) i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di rifiuti sul o nel suolo, pendenti presso gli uffici della Giunta regionale.

Le predette misure di salvaguardia non si applicano:

- a) alle autorizzazioni già concesse;
- b) ai siti pubblici di smaltimento di rifiuti solidi urbani rispondenti al principio dell' autosufficienza.


Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame, contemplando solo modifiche ordinamentali e procedurali, non determina, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 18 febbraio 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1

**(Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione
del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti)**

1. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), allo scopo di garantire la tutela giuridica dell'ambiente e in considerazione della situazione particolare del territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di smaltimento, è sospeso il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006), ancorché non in contrasto con il piano attualmente vigente. La sospensione di cui al presente comma ha la durata di un anno.

2. Per le medesime finalità rimangono, altresì sospesi, per il periodo previsto dal comma 1, i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006), pendenti presso gli uffici della Giunta regionale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge e ai siti pubblici di smaltimento di rifiuti solidi urbani rispondenti al principio dell'autosufficienza.

Art. 2

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).